

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE I PENALE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

R.G. TRIB. N. 12591/2014

UDIENZA DEL 25.1.2016

MEMORIA

EX ART. 121 C.P.P.

Nell'interesse di Claudio Messori, imputato del reato di cui all'art. 595 c.p. nel procedimento indicato in epigrafe, a giustificazione della richiesta di assoluzione si osserva e deduce quanto segue.

* * * *

1. PREMessa: LA DOCUMENTATA RISPONDENZA AL VERO DELLE VOCI RIPORTATE NEL BRANO IN CONTESTAZIONE.

Prima di procedere è opportuno ricordare che Armido Frezza, parte civile costituita contro il *blogger* Claudio Messori, è stato rinviato a giudizio davanti il Tribunale di L'Aquila per disastro (crollo di edifici), omicidio e lesioni colpose nel proc. n. 688/10 r.g.n.r. (cfr. richiesta di rinvio a giudizio).

Più precisamente, Armido Frezza è stato imputato davanti al Tribunale di L'Aquila dei reati di cui agli **artt. 113, 434, commi 1 e 2 (in relazione all'art. 449), 589, 590 c.p.** perché, in cooperazione colposa con altri, << *nelle qualità e con le condotte appresso contestate, cagionavano il crollo parziale dell'edificio sito in L'Aquila Via XX Settembre n. 79 (edificio Cioni - Berardi) concretizzatosi nel collasso completo dell'ala nord in occasione della scossa di terremoto del 06.04.2009 ore 3,32, o comunque cooperavano nel porre le condizioni del crollo; in tal modo cagionavano la morte di (...);*

in particolare:

(...)

FREZZA Armido, in qualità di co-amministratore della società "Belvedere" s.r.l. con sede in L'Aquila, proprietaria e committente dei lavori di ristrutturazione anzidetti nonché

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

amministratore unico della s.r.l. "Ing Armido FREZZA" con sede in L'Aquila, esecutrice dei lavori anzidetti;

per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione del D.M. Ministero dei Lavori Pubblici del 16.01.1996 par. B.9 e C.4.2:

- realizzava il giunto sismico tra le strutture del nuovo edificio ricostruito (edificio Belvedere) e le strutture dell'edificio a confine, poi crollato (edificio Cioni-Berardi), non rispettando la distanza minima - cm.8 pari a 1/100 dell'altezza dell'edificio più basso; in particolare realizzava n. 3 collegamenti tra l'edificio Cioni-Berardi e l'edificio Belvedere, indicati a pag. 401 della perizia figg. 6 e 7 coi nomi di arco, setto, terrazzo, costituiti, per quanto riguarda arco e setto con polistirolo, pietrame, laterizi, malta cementizia, mentre il terrazzo risultava direttamente a contatto; con ciò determinando, a seguito della scossa del 6 Aprile 2009 ore 3,32 e dell'interazione tra i due edifici, un incremento delle sollecitazioni taglianti nei pilastri 22 e 35 dell'edificio Cioni - Berardi, che cedevano contribuendo al crollo della struttura;

- tramite la realizzazione ex novo, al piano seminterrato e interrato, di uno scavo per autorimesse in box e posti macchina determinava una apprezzabile, seppur modesta, amplificazione del moto sismico del terreno con conseguente maggiore scuotimento dell'edificio poi crollato; (...)

>>.

Tale dato dimostra, di per sé, l'infondatezza e l'insussistenza dei fatti in contestazione.

Ed infatti, come avrebbe potuto mai l'imputato offendere la reputazione di Frezza Armido e della società Belvedere pubblicando sul suo blog un brano teso "ad ingenerare nel lettore la convinzione che al predetto Frezza fossero addebitabili le cause del crollo dell'immobile ubicato in L'Aquila, via XX settembre a seguito del sisma del 6 aprile 2009" quando, per quello stesso crollo, la competente Procura della Repubblica ha ritenuto l'esistenza di elementi di prova idonei a sostenere in giudizio l'accusa di disastro, omicidio e lesioni colpose proprio contro lo stesso Frezza Armido?

Vi è stato, poi, anche un Giudice per l'Udienza Preliminare che ha espresso una prognosi di colpevolezza nei confronti dello stesso Frezza Armido idonea a giustificare nei suoi confronti l'emissione del relativo decreto che ha disposto il giudizio!

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

In altre parole, vi è la prova in atti che gli stessi fatti che il querelante assume lesivi della propria reputazione erano processualmente supportati da elementi ben più solidi di mere voci e ben più penetranti di un semplice “si dice”. Infatti, all'imputato Frezza erano state addebitate le cause del crollo del civico 79 di via XX settembre tanto che il GUP di L'Aquila ha espresso sulla medesima “accusa” una prognosi di successo meritevole del rinvio a giudizio escludendo così la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425, commi 1 e 3, c.p.p. e quindi anche l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi di prova contenuti nel relativo fascicolo per le indagini preliminari.

Ma vi è di più. Infatti, **la veridicità delle voci riportate da Claudio Messora nell'articolo in contestazione risulta confermata anche dalla motivazione della sentenza di assoluzione** (prodotta dalla p.c. ed acquisita al fascicolo del dibattimento) che ha definito il primo grado di giudizio -si ricorda che il giudizio d'appello è fissato per l'udienza del 16 febbraio 2016- nella quale si legge testualmente: *“In concreto nel corso delle udienze si è proceduto ad ascoltare anzitutto i testimoni indicati dalle parti che hanno concordemente riferito come, a loro avviso, vi sia stata una pesante interazione tra i due edifici che, unità all'effetto cavità provocato dalla realizzazione di una profonda buca resa necessaria per dotare l'edificio Belvedere dei garage, avrebbe di fatto determinato un'aggressione in danno delle strutture portanti del Cioni-Berardi, realizzato in epoca molto antecedente rispetto al primo e dunque più vulnerabile, tale da porsi come sicura concausa del collasso verificatosi. (...) I testi hanno infatti descritto un'azione di continue sollecitazioni subite dall'edificio, provocato dall'uso di pesanti macchinari che procedevano al profondo scavo di cui si è detto sopra e delle lesioni di alcune pareti delle loro abitazioni conseguenti a quell'azione di forte scuotimento. Soprattutto la testimonianza dell'avvocato Maurizio Cora ... ha costituito uno dei momenti più significativi del processo perché, oltre a rappresentare con grande precisione e dovizia di particolari come sia stato vissuto dalle persone residenti nell'edificio Cioni-Berardi l'arco di tempo in cui si sono svolti i lavori di realizzazione del palazzo adiacente – caratterizzato da un'azione continua di scuotimento e dai rumori, a volte insopportabili, provocati*

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

dai macchinari utilizzati – ha trasmesso a coloro che lo hanno ascoltato la sua assoluta ed incrollabile persuasione che quanto accaduto la notte del 6 aprile sia stato determinato, in misura più che significativa, proprio dall'azione di martellamento provocata dall'edificio BELVEDERE e dall'affetto cavità che ha minato nelle fondamenta la stabilità dell'ala dell'edificio venuta giù in occasione della scossa sismica.” (p. 3 della motivazione della sentenza di primo grado).

Risulta pertanto che tutte quelle le “voci” riportate nell'articolo incriminato con la generica formula del “*si dice*” hanno trovato piena conferma in più significative e specifiche testimonianze dibattimentali.

Ne consegue la indubbia rispondenza al vero delle voci riportate da Claudio Messori nel suo brano del giugno 2009 e con essa l'insussistenza di profili diffamatori.

2. ANCORA SULLA VERITÀ DEI FATTI NARRATI NEL BRANO IN CONTESTAZIONE – LE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

2.I. SULLE CAUSE DEL CROLLO.

Per comprendere l'insussistenza della diffamazione ipotizzata nei confronti del *blogger* Messori non possiamo fare a meno di richiamare, sia pure in via di estrema sintesi, alcuni dei principali motivi della sussistenza e rilevanza della condotta di disastro (crollo) colposa contestata all'imputato Frezza nel processo a suo carico.

Sul punto, all'udienza del 16 novembre 2015 il Tribunale di Milano ha disposto l'acquisizione della trascrizione della deposizione resa dal Prof. Ing. Guido Camata nel processo a carico dell'odierna p.c. (cfr. trascrizioni udienza 11.3.14 Tribunale Monocratico di L'Aquila proc. n. 688/10 r.g.n.r.)

In particolare, da p. 46 a p. 146 le predette trascrizioni contengono la chiara spiegazione delle cause del crollo parziale dell'edificio di Via XX settembre n. 79 e quindi la prova dell'esistenza del nesso causale (in termini di concausa) tra la condotta colposa in contestazione ed il conseguente crollo.

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

Sul punto, senza pretesa di completezza, occorre preliminarmente ricordare la specifica competenza ed esperienza dei due Consulenti Tecnici esaminati: Enrico Spacone è Professore Ordinario di tecnica delle costruzioni ed ingegneria sismica nonché Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara, si è specializzato negli Stati Uniti dove ha insegnato per più di dieci anni, dal 2001 è tornato in Italia; Guido Camata è Professore aggregato e ricercatore specializzato in ingegneria sismica presso il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara ed insegna tutt'ora anche negli Stati Uniti.

Il primo aspetto evidenziato in aula dal Prof. Camata riguarda la presenza in atti di tavole strutturali relative all'edificazione del Cioni-Berardi esaminando le quali, alla luce di quanto effettivamente realizzato, si può ritenere che all'epoca dell'edificazione vi fu una variante i cui progetti purtroppo non sono stati ritrovati. Tanto più nel 1964 lo stato dei lavori (ancora in corso d'opera) fu verificato dal Genio Civile che attestò la conformità del realizzato al progetto.

Il secondo aspetto esaminato è stato quello relativo alla spiegazione del decadimento della resistenza del calcestruzzo cementizio (all'epoca di costruzione conforme al progetto e superiore ai limiti di legge previsti). Ai fattori indicati dai periti Morassi e Castellani (degrado dovuto al passare del tempo ed alle ripetute scosse sismiche), il Prof. Camata ha aggiunto le vibrazioni alle quali è stato sottoposto l'edificio durante la fase di demolizione e scavo (*“vedete il demolitore, è un demolitore molto pesante, che ha creato notevoli vibrazioni sull'edificio, tra l'altro ci sono state testimonianze che dimostrano quello che abbiamo detto, le vibrazioni erano molto forti e quelle vibrazioni creano delle microfessurazioni all'interno del calcestruzzo, questo è ovvio”*, cfr. p. 49 e 50 trascrizioni).

Ma il cuore del contributo tecnico del Prof. Camata è l'analisi (con metodo non lineare) del momento del terremoto ovvero la spiegazione di ciò che è realmente accaduto in fase sismica. La valenza esplicativa delle immagini proiettate in udienza non si traduce fino in fondo nelle trascrizioni in atti dalle quali risultano, in ogni caso, i principali passaggi logici del ragionamento seguito dall'Ing. Camata secondo il quale, **considerata l'intensità del sisma e le caratteristiche delle**

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

strutture coinvolte, gli edifici sono andati in controfase (“questo ve lo faccio vedere che effettivamente i due edifici vanno in controfase, vuol dire che si avvicinano e si allontanano, perchè hanno rigidezza completamente diverse, chiaramente cosa fa? L'avvicinamento e l'allontanamento tra i due edifici viene amplificato da questa controfase. Quindi lo potete vedere ... inizia a muoversi l'edificio Belvedere, ovviamente rallentato, inizia a muoversi anche l'edificio Cioni-Berardi, sono completamente controfase, questa è un'analisi reale del momento del terremoto. Notate soprattutto queste parti, questa zona è a contatto, vi faremo vedere, ci sono tre quattro contatti anche in questa zona, guardate come entrano in interazione, i contatti ve li dimostreremo dopo dalle foto. Chiaramente questi contatti hanno trasmesso forze di notevole entità, ecco perchè l'avvocato Cora diceva nella sua testimonianza che ha sentito cinque forti spallate, lo potete vedere direttamente dall'analisi, durante il sisma ci sono state queste spallate, l'edificio è stato bloccato dal blocco A dell'edificio Belvedere ... questo è stato anche dimostrato dall'analisi fatta dal prof. Riva.... Ecco qua quello che noi abbiamo trovato, questi dati, è stato confutato che l'allontanamento ed avvicinamento di 37 millimetri è irreali, questa comunque è la parte finale dell'edificio, è circa massimale di 37 millimetri, ma questo è un avvicinamento di due edifici, vuol direi che uno si può essere spostato di un centimetro e l'altro di due centimetri e cinque perchè è molto più flessibile, quindi non è che uno si è spostato di quattro centimetri .. quindi vuol dire che i due edifici so sono avvicinati di quattro centimetri”

L'ing. Camata è passato poi a proiettare delle fotografie che dimostrano chiaramente ed inequivocabilmente non solo la presenza dei punti di contatto tra i due edifici ma anche che in questi punti c'è stata una reale interazione (martellamento) tra gli edifici in fase sismica; esamina quindi la presenza di polistirolo -riscontrata (è bene evidenziarlo) soltanto in alcuni di questi di contatto (in altri punti c'è contatto diretto e non c'è polistirolo)- e la sua capacità di trasferire forze a compressione.

Dimostrata la presenza di punti attraverso i quali sono state trasferite delle forze dall'edificio belvedere al Cioni-Berardi (tra i quali spicca il pilastro d'angolo sul prospetto lato Via XX Settembre che puntava direttamente sull'edificio Cioni-Berardi senza neppure lo strato di polistirolo), il Prof. Camata risponde alla

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

domanda fondamentale: quale è stato il ruolo dell'interazione? Ebbene, secondo le analisi effettuate il ruolo dell'interazione è stato concretamente superiore al 50% ad incremento di azioni.

Quanto alla percentuale di causalità scientifica attribuibile al ruolo dell'interazione, si legge: *“i periti Castellani e Morassi dicono che è il 5%, però il problema sostanziale è questo la rottura dell'edificio è stata fragile. Ciò cosa vuol dire ? Immagini .. Di chi è stata la colpa? Il suo peso o quello del gattino? Non c'entra più a questo punto, SI SOMMANO, PERCHE' PURTROPPO IN UNA ROTTURA FRAGILE NON SI PUO' DISTINGUERE SONO INDISTINGUIBILI. QUINDI C'E' STATO UN INCREMENTO DI FORZE CHE HA PORTATO INDUBBIAMENTE AL CROLLO.”* (p. 55 trascrizioni acquisite in atti).

In altre parole, considerato il tipo di rottura (fragile), ogni singola concausa che (dal punto di vista scientifico) ha concretamente contribuito a provocare il crollo deve essere considerata (dal punto di vista giuridico) una condicio sine qua non dell'evento.

Quanto alla rilevanza causale dell'effetto cavità si legge che anche “la minima amplificazione dell'input sismico, dovuta allo scavo” ha contribuito a sommare tutte le forze che poi hanno portato al crollo.

Sulle modalità di azione delle forze che hanno causato il crollo si è precisato che le diverse forze hanno agito tutte simultaneamente e non è possibile scinderle: *“le forze si sommano, gli effetti non si possono sommare, nel senso che l'aggiunta di forze superiori ha una reazione che è molto maggiore del doppio, se io raddoppio la forza, l'effetto non è il doppio è molto di più del doppio nel campo che noi chiamiamo non lineare”* (v. p. 57)

Sui rapporti tra presenza di polistirolo e rispetto del giunto sismico a p. 58 si ribadisce il parere che era stato espresso dai Periti ovvero che il giunto deve essere vuoto, non devono essere trasferite forze ed il polistirolo (tra l'altro, presente soltanto in alcuni punti) è in grado di trasmettere forze: *“non devono essere trasferite all'interno del giunto. Questa è la filosofia del giunto”*. In altre parole, la corretta

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

“interpretazione della norma è le forze non devono essere trasferite, questa è la realtà”.

Il contro esame condotto dai difensori degli imputati (cfr. p. da 59 a 146) è servito a dimostrare l'assenza di lacune, contraddizioni e profili di criticità/falsificabilità della tesi sostenuta dai C.T. Prof.ri Camata e Spacone.

È servito anche a dimostrare la non rispondenza al vero (documentata grazie alla visione delle fotografie dello stato dei luoghi) dell'asserita assenza di punti di contatto tra i due edifici, ipotesi ostinatamente suggerita dalle difese degli imputati.

E così, per spiegare ai difensori perché il polistirolo è stato in grado di trasferire le forze in fase sismica, l'Ing. Camata ha fatto il chiaro esempio dei due pendoli, uno di piombo rivestito di uno strato di polistirolo e l'altro di vetro; ebbene, quando vanno in controfase, quando iniziano ad urtarsi, quello di piombo tende a far rompere quello di vetro.

Ai difensori che, in qualche modo, volevano far credere (erroneamente) che il polistirolo presente sul sito del crollo non si fosse danneggiato i C.T. hanno risposto che il dato da loro supposto non era assolutamente vero: “*ci sono molte parti in cui il polistirolo è danneggiato le faccio vedere le foto ... è crollato in alcune parti ... è palese ed evidente*” (p. 64):

- “*Camata G.- Non è importante la quantità, ma gli elementi che erano a contatto. **Gli elementi che erano a contatto erano quegli archi molto rigidi, gli archi rigidi trasmettono molte forze. Quindi non è quanto, ma cosa è a contatto che a noi interessa ... Nella pianta foto 02, lo vedete impalcato 6, si vede . Foto 02, se vedete in alto è un punto a contatto sicuramente. Quello è un punto a contatto lo vedete anche dal basso. Questo qui ripeto è il punto in cui notiamo il fatto che c'è stata questa fessura orizzontale è dovuta necessariamente ad un contatto, ad una interazione, non c'è altra spiegazione, quindi sicuramente il contatto c'è stato Lo ripeto, è uno, poi le faccio vedere anche gli altri. ... Voglio ripeter, questo è uno dei tanti punti di contatto, è quello uno di quelli che dimostra che c'è stata interazione perchè c'è un danneggiamento***”

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

sull'edificio belvedere. .. Non c'è la distanza, glielo sto ripetendo. Lo vede anche lei” (cfr. p. 67-69);

- “*Camata G.- ... c'è un contatto, come si vede qui ed in quella seguente, diretto tra la trave dell'edificio Belvedere e la trave dell'edificio che è crollato. La trave fa da puntone e va a caricare i pilastri centrali che sono quelli crollati ... quindi è verosimile pensare che le travi abbiano scaricato il carico, la spinta del belvedere sulla pilastrata principale di sei piani che è crollata.*” (p. 74).

Risulta quindi di palmare evidenza la sussistenza del profilo di colpa specifica che veniva contestato all'attuale p.c. in relazione alla violazione della normativa antisismica - (art. C.4.2 del D.M. 16/01/1996) “C.4.2. EDIFICI CONTIGUI. Due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico organismo statico realizzando la completa solidarietà strutturale. Nel caso in cui due edifici formino organismi distaccati, essi devono essere forniti di giunto tecnico di dimensione non minore di: $d(h) = h/100$, ove $d(h)$ è la distanza fra due punti affacciati, posti alla quota h a partire dallo spiccato delle strutture in elevazione. Analogo dimensionamento deve adottarsi in corrispondenza dei giunti di dilatazione degli edifici.”- **che era finalizzata proprio a prevenire ed evitare quei fenomeni di interazione che hanno contribuito a determinare il crollo del civico n. 79 di via settembre.**

Nel corso del contro esame i C.T. hanno confermato che nell'edificazione del Cioni-Berardi erano stati rispettati i “margini di sicurezza” previsti dalle norme allora vigenti; in pratica l'edificio parzialmente crollato era conforme alle norme vigenti al momento della sua progettazione e realizzazione: “*Spacone E- Capisco le sue domande, son assolutamente corrette da un punto di vista scientifico, però sono tutte domande che poste nel quadro della norma del tempo, la risposta è si poteva fare, si, si, si, si si*” (p. 81).

Non possiamo, poi, non ricordare la spiegazione fornita sul concetto di raggiungimento del limite (di sicurezza) da parte del Cioni-Berardi: “*Camata G.- che l'edificio è a limite della sua capacità. Quindi immagini un secchio pieno di acqua, l'edificio è al*

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

limite. Non si sa se di là o di qua. Infatti quello che dimostra la nostra tesi è questo: la parte di ala crollata è la parte di ala che secondo noi è in parziale contatto con l'edificio. L'altra parte è rimasta intatta ma è crollata semplicemente perché qualcuno gli ha fatto un buco, ha fatto una carota. È al limite basta solo toccarla e puff! Basta il gattino per farla cadere” (p. 88).

In definitiva, dai dati tecnici acquisiti nel nostro processo risulta che senza la colposa condotta tenuta dal Frezza Armido e dagli altri coimputati, l'edificio Cioni-Berardi certamente non sarebbe crollato risparmiando la vita ai suoi abitanti!

Le diverse conclusioni che si leggono nella sentenza acquisita in atti sono attualmente sottoposte al vaglio critico della competente Corte di Appello che tratterà il processo all'udienza straordinaria fissata per il 16 febbraio 2016.

2.II. SULL'EFFETTIVA DIFFUSIONE DELLE “VOCI” RIPORTATE NELL'ARTICOLO INCRIMINATO – LE INTERVISTE TELEVISIVE RILASCIATE DALL'ARCH. PERROTTI E DALL'ARCH. CIONI – LA DIFFUSIONE DELLA NOTIZIA SULLA CRONOCA LOCALE.

La deposizione dibattimentale resa dalla p.c. Frezza presenta profili di dubbia attendibilità soggettiva ed oggettiva.

Come ricordato in premessa, la p.c. Frezza ha subito un processo per crollo ed omicidio colposo il cui iter processuale non si è ancora definito e nel corso del quale non ha reso dichiarazioni in sede dibattimentale.

Tale profilo di dubbia attendibilità soggettiva essendo il testimone p.c. portatore anche di uno specifico interesse a non rendere dichiarazioni contra se appare evidente laddove a p. 19 delle trascrizioni risulta che il Frezza per rispondere alle domande del P.M. leggeva dei non meglio precisati “appunti” nei quali a dire del testimone sarebbero stati annotati dati tecnici acquisiti nel processo a suo carico!

Senonché, tale modo di concreto svolgimento dell'esame dibattimentale del testimone ha violato le esigenze ed i principi processuali che regolano le modalità di assunzione della prova orale tanto da rendere inutilizzabile quanto affermato (*rectius*: letto) in udienza dal testimone sulla base di scritti non consultabili e non acquisibili in dibattimento.

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

Tuttavia, la p.c. Frezza nel corso del suo esame dibattimentale:

- ha ammesso che la sua impresa vinse la gara per la ricostruzione aggiudicandosi il sesto posto: “*Voglio dire che il mio progetto arrivò per primo. Arrivai sesto nella graduatoria finale perché i soldi li avevo messi tutti nella qualità*” (cfr. p. 13 e 14 trascrizioni del 13.7.15);

- ha ammesso di aver denunciato il giornalista Michele Santoro per una trasmissione andata in onda nell'aprile 2009 (cfr. p. 27);

- ha ammesso di aver denunciato l'arch. Cioni per il contenuto di sue interviste andate in onda sul TG1, TG2 e TG3 (acquisite in atti) prima della pubblicazione dell'articolo di Claudio Messori e che i relativi proc. Sono stati poi definiti con l'archiviazione (cfr. p. 28, *AVV. EQUIZI - Allora, parlavamo della denuncia nei confronti dell'architetto Cioni, ricorda se la denuncia aveva ad oggetto delle dichiarazioni rilasciate dall'architetto Cioni al TG1 in data 15 aprile 2009, poi al TG2 il 22 aprile 2009 e al TG3 il 6 giugno del 2009, sempre relative a presunte responsabilità sue, della sua ditta, eccetera, nel crollo del... AVV. EQUIZI - Sì, ricorda se queste date... TESTE FREZZA - Sì.*);

- ha ammesso che prima della pubblicazione dell'articolo incriminato i quotidiani locali avevano riportato la notizia del procedimento a carico dei responsabili delle ditte che avevano edificato l'edificio Belvedere di proprietà della p.c. (p. 30 e 31);

- ha ricordato che nell'esposto presentato in Procura nell'aprile 2009 per accertare cause e responsabilità del crollo del civico 79 di via XX settembre si faceva espresso riferimento ad articoli pubblicati sui quotidiani nazionali *Corriere della Sera* e *Manifesto*.

È stata inoltre acquisita la deposizione resa dalla p.c. Frezza davanti al giudice incompetente (Tribunale di L'Aquila) dalla quale risulta confermato che la ditta del Frezza si è aggiudicata un'appalto per la ricostruzione dell'importo di ben 16 milioni di euro!

All'udienza del 16.11.15 è stata poi acquisita anche l'**ordinanza di archiviazione emessa dal GIP di Roma in data 26.6.13** nel procedimento

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

penale nei confronti dell'arch. Antonio Perrotti denunciato per diffamazione dal legale rappresentante della società Belvedere.

Ebbene, dalla lettura del provvedimento in atti emerge:

- che nel corso della trasmissione televisiva “Anno Zero” del 16.4.2009 l'arch. Antonio Perrotti aveva ipotizzato **“un collegamento causale tra i lavori di costruzioni dei garages interrati, adiacenti l'edificio di via xx settembre n. 79, ed il crollo della palazzina”**;

- che ciò rappresenta **“un esercizio legittimo di manifestazione del proprio pensiero da parte del Perrotti, specialmente in ragione delle sue competenze specifiche, (all'epoca dei fatti egli era direttore dell'assessorato all'Urbanistica della Regione Abruzzo), che tra l'altro giustificavano la sua presenza in trasmissione, dedicata per l'appunto al terremoto dell'Aquila”**;

- che l'ipotesi formulata pubblicamente dall'arch. Perrotti aveva **“trovato conferma anche nel procedimento penale n. 688/10, dove in sede di incidente probatorio veniva riconosciuta analoga incidenza causale alle opere de quibus, ad opera della Belvedere srl, in relazione al crollo della palazzina di via xx settembre”**.

Sono state inoltre acquisite in atti le trascrizioni di tre interviste televisive rilasciate dall'**arch. Gianfranco Cioni (TG1 del 15.4.2009 ore 20:00, TG2 del 22.4.2009 ore 13:00 e TG3 del 6.6.2009 ore 19:00)**. Ebbene, nelle tre interviste l'arch. Cioni **ipotizza senza mezzi termini un collegamento causale** tra le opere e lo scavo realizzati dalla ditta del Frezza (espressamente citato nell'intervista al TG2 del 22.4.09) ed il crollo dell'ala della palazzina di via xx settembre n. 79 posta a contatto con l'edificio costruito dal Frezza. Sul punto è bene ricordare che anche l'arch. Cioni è stato denunciato per diffamazione e che anche in questo caso la Magistratura aquilana ha definito il procedimento con l'archiviazione.

Concludendo, **il tenore delle interviste rilasciate dal Cioni documenta la fondatezza e la consistenza delle voci aquilane alle quali si fa riferimento nell'articolo in contestazione.**

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

3. L'INOFFENSIVITÀ DELLA CONDOTTA ED IL CORRETTO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA: LA RETTIFICA TEMPESTIVAMENTE PUBBLICATA

Stando alle risultanze ed ai dati tecnici ricordati nei precedenti paragrafi risulta evidente che tutte le voci riportate nell'articolo in contestazione con la formula del “*si dice*” non solo erano già state diffuse dai media nazionali ben prima del 20 giugno 2009 ma rispondevano a quanto appreso direttamente dal blogger Messora sul territorio aquilano.

In altre parole, risulta che nel brano in contestazione l'imputato si è limitato ad esercitare il diritto di cronaca ed a manifestare il proprio pensiero in relazione ad una vicenda di interesse pubblico senza mai eccedere i limiti previsti per l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. Nessuna finalità e/o consistenza diffamatoria è dunque attribuibile alla condotta descritta nel capo di imputazione.

L'imputato Messora si è sottoposto ad esame all'udienza del 16.11.15 alle cui trascrizioni si rinvia e delle quali si vuole sottolineare soltanto alcuni passaggi:

- (p. 14 e ss. Trascrizioni): << *IMPUTATO MESSORA – È un articolo del Corriere della Sera del 15 di aprile, ma è proprio una riga e mezzo, è di Marchi Marisio, un giornalista del Corriere che diceva “Il palazzo al civico 79 di via XX Settembre fa impressione anche a vederlo oggi, la facciata con gli appartamenti che guardano sulla strada è rimasta intatta, la colonna centrale, perpendicolare al resto dell’edificio, sembra sia stata segata. Non è crollata – dice il Vigile del Fuoco – è semplicemente scivolata, “Ha presente quando ti manca il terreno sotto i piedi?”*. La colonna centrale del palazzo costruito in cemento armato agli inizi degli anni ottanta confinava con la vecchia scuola Giovanni Pascoli, venne chiusa”... E poi qui dice anche, da qualche parte, senz’altro, “Gli abitanti di via XX Settembre contestarono a lungo questa modifica soprattutto quella dei piani bassi, demolendo e ricostruendo sono venuti fuori anche due piani interrati che prima non c’erano, anche qui ci furono proteste, gli abitanti sostenevano che si era scavato per dieci metri sotto l’immobile precedente, troppo secondo loro e contestavano la distinzione d’uso del nuovo spazio sotterraneo”. **L’ho letto, questa era un articolo del 15 aprile, il 16 l’architetto Antonio Perrotti a Annozero ripete sostanzialmente le stesse cose e appaiono altri articoli sui giornali. L’ho citato, siccome nel mio**

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

articolo io spesso dico “Si dice, si dice, si dice”, perché ritengo che sia un’evidenza del fatto che si diceva già su dei giornali anche di livello nazionale. Io comunque non avevo ancora pubblicato nulla, poi, però, siccome ero un po’ il punto di riferimento per una parte della cittadinanza che chiedeva di avere voce, P.M. – Comunque c’erano queste voci che sappiamo perché i mass media ne hanno parlato, però lei ha accertato se ci fosse qualcosa di vero, a parte queste voci e quindi lei ha appreso le notizie, ha fatto qualche indagine in più? **IMPUTATO MESSORA** – Allora, c’era un patrimonio conoscitivo costante e diffuso su questa notizia perché era su tutti i giornali, riferiva sui grandi network nazionali, me lo diceva la cittadinanza, **questo a me pareva sufficiente per fare un articolo, usando un tono se volete un po’ ironico, però dove tutto sommato equivale al condizionale, secondo me, quei “si dice”, era sufficiente per informare** e dare diffusione a questa notizia che mi sembrava rilevante ai fini della sicurezza. Quando vennero da me questi cittadini mi dissero “Stanno facendo ricostruire L’Aquila, questa è la gara d’appalto, tra le ditte che si sono classificate e che probabilmente vinceranno o hanno vinto, c’è questa ditta che è quella che ha fatto questa costruzione contestata”, che era già stata contestata prima del terremoto, perché già un mese prima o due mesi prima era stato presentato un esposto contro questa costruzione da parte di quei cittadini che vivevano in quella colonna che poi è crollata, quindi mi dissero “C’è questo pericolo, dobbiamo cercare di fare in modo che la cittadinanza venga avvisata, è sempre la stessa pappetta, sono sempre le stesse cricche”, **questo era il clima, per cui ho ritenuto che in quel momento fosse giusto dare diffusione e avvisare che c’era questo rischio, ovviamente non c’erano ancora i risultati di perizie piuttosto che risultati di udienze di processi, che poi ci sarebbero stati, quindi anche lì la conferma che più che un “si dice” era una certezza di un’indagine penale si è avuta, non è che fosse una cosa campata per aria.** >>.

Nel corso dell'esame l'imputato, dopo aver citato alcune delle sue fonti informative tra cui proprio l'avv. Maurizio Cora, ha anche letto le conclusioni della relazione dei C.T. del P.M. nel processo per il crollo stando alle quali risultava che “Sulla base dei punti discussi in precedenza appare certamente da ritenere che tra le concause del crollo dell'edificio che era ubicato in via XX settembre 79-83 ci sia **certamente** ed

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

inequivocabilmente quella legata ai fenomeni di interazione diretta (contatto tramite il muro di confine) ed indiretta (amplificazione dello scuotimento superficiale per effetto cavità) con l'edificio Belvedere. Altre concause del crollo sono certamente: i) il verificarsi dell'evento sismico, ii) la progettazione strutturale eseguita non in conformità della normativa tecnica vigente all'epoca dell'avvio del procedimento edilizio.”. Stando a questi dati tecnici sembra allora che immaginare integrata nel caso di specie un'ipotesi di diffamazione equivarrebbe a ritenere diffamata dalle precedenti cronache giornalistiche ogni persona che sia stata rinviata a giudizio e poi assolta!

Infine, bisogna evidenziare che l'imputato ha fatto il possibile per consentire al querelante di chiarire e rettificare eventuali imprecisioni contenute nell'articolo incriminato.

Sul punto, a p. 28 delle trascrizioni si legge: << **IMPUTATO MESSORA** – *Dopo un po', a dire la verità non so dopo quanto, ma dopo qualche giorno, mi ha scritto per mail la signorina Frezza, qualificandosi come la figlia dell'ingegner Frezza. Io non avevo, purtroppo, in quel periodo bisogna pensare e capire che si girava e si lavorava con quello che si aveva a disposizione, un vecchio computer, sempre sul campo, le cose si perdevano un po', non si riusciva a avere una... internet funzionava malissimo in Abruzzo, un po' perché era mezza stata distrutta, un po' perché veniva bloccata per evitare che si diffondessero troppe informazioni che potevano generare panico, però riesco a leggere questa mail che mi scrive la signorina Frezza e si lamenta del fatto che l'avessi pubblicato addebitando delle responsabilità che non competevano al padre e io le risposi “Bene, allora”, perché noi si difendeva la **libera informazione che nella mia declinazione significa anche dare disponibilità agli altri di controbattere, secondo me le informazioni non si rimuovono ma si complementano, io ho detto la mia, tu dici la tua e la gente fa la somma. Allora, nella mail le risposi: “Signorina, bene, parli con suo padre, se vuole fare una videointervista gli diamo massima diffusione e spiegherà”**, **AVV. EQUIZI** – *Quindi quell'intervista non si fece poi?* **IMPUTATO MESSORA** – *Non si fece perché lei non manifestò la sua disponibilità.* >>*

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

Inequivocabile è comunque il tenore della rettifica tempestivamente pubblicata unitamente al testo integrale della lettera inviata al blogger dai legali della p.o.

In particolare, sulla pagina dell'articolo fu subito inserita la seguente nota: <<
ATTENZIONE

LO STUDIO LEGALE DELL'ING. ARMIDO FREZZA RETTIFICA E PRECISA QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO PDF (LINK), OVVERO CHE:

1. I GARAGE NON FURONO EDIFICATI SCAVANDO SOTTO LE MURA PORTANTI DI UN'ALA DELL'EDIFICIO DI VIA XX SETTEMBRE;

2. NON FURONO VIOLATE LE NORME DI SICUREZZA, ESSENDO VICEVERSA STATA RISPETTATA OGNI NORMA PREVISTA DALLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA

3. LE RESPONSABILITÀ DEL CROLLO DELL'EDIFICIO DI VIA XX SETTEMBRE N. 79 NON È DA RICONDURRE ALL'ING. FREZZA. SI RITIENE SINGOLARE CHE SI CERCHINO RESPONSABILITÀ IN CAPO AL COSTRUTTORE DELL'EDIFICIO CHE HA RETTO AL SISMA E CHE QUINDI È STATO REALIZZATO A REGOLA D'ARTE QUANDO TALE ATTENZIONE DOVREBBE ESSERE FORSE RIVOLTA ALLA QUALITÀ COSTRUTTIVA DEGLI IMMOBILI CROLLATI.>>.

Si deve poi considerare che la rettifica fu pubblicata sia nell'articolo oggetto della discussione “*in bella evidenza, al centro, sia il Pdf originale, sia addirittura, che non mi era stato richiesto, perché era richiesto di pubblicare il Pdf, anche una sintesi, un estratto dei punti che loro contestavano al centro dell'articolo e, in più, l'ho pubblicata anche in un secondo articolo, perché uno poteva non andarsi più a leggere quello vecchio perché ormai era passato nel dimenticatoio, in un secondo articolo apposta dove dicevo “Prima richiesta di rettifica ricevuta per il blog”, perché si parlava in quel momento anche molto di una nuova legge che avrebbe imposto ai blog di fare in quarantotto ore rettifiche come per i giornali, per cui diedi risalto a questa, legando i due argomenti, dicendo “Questa è la prima richiesta di rettifica per l'articolo tal dei tali, questo è il Pdf”.*”

Risulta dunque che il lettore del blog, da una parte, si trovava di fronte ad un articolo che non esprimeva certezze ma si limitava a riportare ipotesi che erano state già ampiamente diffuse nelle cronache nazionali e locali; dall'altra, aveva a disposizione la chiara e netta precisazione del Frezza. Tale dato esclude definitivamente qualsiasi possibile efficacia offensiva e diffamatoria della condotta in contestazione.

STUDIO ASSOCIATO EQUIZI

Alla luce dei motivi sopra esposti si chiede l'assoluzione di Claudio Messora dal reato ascrittogli perché in fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; in via subordinata, posto che -per le concrete modalità della condotta e per l'esiguità (*rectius*: inesistenza) del danno o del pericolo- l'offesa sarebbe di particolare tenuità e il comportamento dell'imputato non è abituale, si chiede di voler pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Avv. Gregorio Equizi